

Publicato il 06/10/2022

N. 08554/2022REG.PROV.COLL.
N. 01654/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pesce e Maria
Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e
domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pesce in Roma,
via Bocca di Leone, 78;

contro

Comune di Casoria, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Napolano, con
domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto
presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella De Simone, con
domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Falco, con
domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto
presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. V, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Fusaro, in dichiarata delega dell'avv. De Simone, in collegamento da remoto;

preso altresì atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Pesce, Carcione e Falco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-La sig.ra -OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 28 novembre 2017, n. -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 10 posti di “agente di polizia municipale” a tempo indeterminato e pieno, categoria “C”, posizione economica “C”, bandito dal Comune di Casoria in data -OMISSIS-.

Il bando di concorso, nel testo emendato (con conseguente riapertura dei termini), all'art. 4, disponeva che il partecipante dovesse dichiarare di *«possedere la patente di guida A e B ovvero la sola patente di categoria acquisita entro il 25 aprile 1998 o di impegnarsi a conseguire la patente di categoria A successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso o eventualmente all'atto della presentazione dei documenti richiesti dall'amministrazione ai fini dell'assunzione, pena la decadenza dalla nomina»*; dunque il possesso del requisito in questione poteva essere acquisito anche dopo la pubblicazione della graduatoria. Lo stesso art.

4 stabiliva che il partecipante al concorso dichiarasse l'inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.

I dieci vincitori sono stati assunti a fare tempo dall'-OMISSIS-.

2. - Con il ricorso in primo grado, notificato in data 27 settembre 2016, la sig.ra -OMISSIS-, classificatasi al diciannovesimo posto, quale idonea non vincitrice, ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria in data 24 settembre 2012, dopo avere appreso, nel giugno 2016, a seguito di accesso, che due dei dieci vincitori del concorso (i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-) non erano in possesso della patente "A" al momento della presentazione dei documenti richiesti ai fini dell'assunzione (28 -OMISSIS-), e che il sig. -OMISSIS- aveva riportato una condanna per furto militare ai sensi dell'art. 230, comma 1, Cod. pen. militare di pace, non dichiarata in sede concorsuale, deducendo la violazione della *lex specialis* in relazione al possesso della patente "A", il vizio di sviamento di potere, la violazione del bando in relazione al requisito concernente i procedimenti penali.

3. - La sentenza, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ha dichiarato il ricorso irricevibile, nell'assunto che la graduatoria è stata affissa all'albo pretorio dal 26 settembre -OMISSIS-, mentre il ricorso è stato notificato in data 27 -OMISSIS- e depositato il 24 ottobre successivo, cioè a distanza di circa quattro anni. Ha precisato la sentenza che nei concorsi a pubblico impiego il *dies a quo* per l'impugnazione della graduatoria decorre dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione, trattandosi di una forma di conoscenza legale prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994; «*né può reputarsi che la richiesta di accesso avrebbe l'effetto di posticipare la data di concreta conoscenza dei vizi della procedura, atteso che la richiesta di ostensione non impedisce né procrastina la decorrenza del termine di decadenza, dovendo l'impugnazione essere proposta dal momento in cui l'interessato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto*».

4.- Con il ricorso in appello la sig.ra -OMISSIS- ha criticato la statuizione di irricevibilità deducendo che il possesso dei requisiti da parte dei vincitori è

stato verificato dall'amministrazione a distanza di anni, sì che l'eventuale accesso al momento della pubblicazione della graduatoria sarebbe stato inutile, come pure circostanza irrilevante, ai fini della conoscenza, sarebbe quella che l'appellante ha assunto servizio come vigile urbano a tempo determinato presso lo stesso Comune di Casoria in data 1 luglio 2014. Allega ancora che al momento dell'approvazione della graduatoria la lesione non era configurabile. Ha dunque reiterato i motivi di ricorso di primo grado, assumendone la fondatezza, nell'assunto che si riferiscano a fatti incontestati e ribadendo la sussistenza dell'interesse, stante la perdurante efficacia della graduatoria e la circostanza che i soggetti graduati dal numero 13 al 18 hanno conseguito altri posti lavorativi e non sono dunque interessati allo scorrimento.

5. - Si sono costituiti in resistenza la sig.ra -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, nonché il sig. -OMISSIS- eccependo l'inammissibilità per carenza di interesse e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso in appello.

6. - All'udienza pubblica del 20 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-Con il primo motivo l'appellante critica la statuizione di irricevibilità, nell'assunto che alla data di approvazione della graduatoria (-OMISSIS-) non era percepibile alcuna lesione del proprio interesse, atteso che il possesso dei requisiti da parte dei candidati collocati tra i primi dieci della graduatoria è stato verificato dal Comune il 28 -OMISSIS-, momento in cui la graduatoria era già divenuta inoppugnabile, prendendo a parametro la data della sua pubblicazione. Allega che allorchè l'interesse a ricorrere si radichi in un momento successivo alla conoscenza del provvedimento, è solo da tale epoca che decorre il termine per l'impugnazione.

Il motivo è infondato.

È principio consolidato quello per cui i termini per l'impugnazione della graduatoria dei concorsi pubblici decorrono dalla pubblicazione della stessa,

forma di conoscenza legale, opponibile *erga omnes*, ai sensi dall'art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994; in materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d'impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto (in termini, tra le tante, Cons. Stato, VI, 14 giugno 2016, n. 2565; II, 24 dicembre 2021, n. 8578; V, 27 ottobre 2014, n. 5293; V, 15 maggio 2013, n. 2621; V, 4 marzo 2008, n. 862).

Detto in altri termini, il *dies a quo* per l'impugnazione delle risultanze di un concorso a pubblico impiego decorre dalla conoscenza del relativo esito, coincidente con il provvedimento di approvazione della graduatoria; allorchè, come nel caso di specie, dell'approvazione sia prevista la pubblicazione, da tale momento decorre il termine per la proposizione del ricorso.

Nella fattispecie controversa, il ricorso, notificato il 27 settembre 2016, dopo circa 4 anni dall'approvazione della graduatoria, è dunque tardivo perché proposto in violazione dell'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.

L'obiezione dell'appellante, circa l'impossibilità di conoscere, a causa delle lacune documentali, il possesso dei requisiti in capo ai vincitori prima dell'esercizio dell'accesso, non è dirimente, in quanto l'ostensione documentale è stata chiesta in modo assolutamente tardivo, nel maggio 2016.

Si intende osservare come, anche ad ammettere che il termine di impugnazione degli atti concorsuali decorra dal momento della percezione, ad opera del danneggiato, della lesione asseritamente subita, e non già dal momento di approvazione o di pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori, la conoscenza del vizio, che rende attuale e concreto l'interesse, non può essere rimessa alla libera iniziativa del soggetto interessato.

Per meglio dire, anziché attendere, in modo ingiustificato, sostanzialmente *ad libitum*, il 2016, l'accesso avrebbe dovuto essere esperito dall'appellata a fare tempo dall'-OMISSIS-, o comunque da un successivo momento a questo

prossimo, in quanto il termine per la presentazione dei documenti scadeva il 28 febbraio ed il 1 marzo sono stati assunti i vincitori.

Condivisibile è pertanto la statuizione del primo giudice che ha dichiarato irricevibile il ricorso, escludendo la possibilità di posticipare la decorrenza del termine di decadenza tramite una tardiva richiesta di ostensione documentale. La tutela giurisdizionale del partecipante al pubblico concorso, del resto, è soggetta ad alcuni limiti in ragione del contrapposto interesse del vincitore a che l'esercizio di detta tutela non venga irragionevolmente differito nel tempo e rimesso all'arbitrio di un singolo candidato, determinando così una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche.

2.-Alla stregua di quanto esposto, l'appello va respinto, risultando preclusa la disamina delle censure di merito.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro mille/00 (1.000,00) per ciascuno, per complessivi euro tremila/00 (3.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Fantini

IL PRESIDENTE

Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.